

CORTE FEDERALE D'APPELLO

DECISIONE N. 1/2024

All'udienza del 17 ottobre 2024, ore 15.30, la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello si è riunita per trattare il reclamo presentato in data 03/10/2024, Prot. n°01 a.s. 2024-2025, dalla Sport&Go SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale-SAN Liguria, Comunicato Ufficiale n°005 del 30 settembre 2024, con cui, in relazione alla gara del Campionato Under 14 femminile, girone C, Sport&Go v Rainbow HC, disputata in data 29/9/2024, ha dichiarato la società reclamante perdente con il risultato di 2-0, in luogo di quello conseguito sul campo di 6-1 in favore della Rainbow HC, e sanzionata con due punti di penalizzazione in classifica;

la Corte,

- Rilevato che il reclamo è stato depositato via pec presso la segreteria generale non ottemperando a quanto disposto all'art. 109 comma 2 del Regolamento di Giustizia in cui è precisato espressamente che detto deposito debba avvenire presso questa Corte;
- Rilevato, altresì, che il reclamo è stato presentato a mezzo pec non riferibile alla Società ricorrente, che lo stesso non riportava alcuna sottoscrizione del Legale Rappresentante della medesima Società e che, comunque, non era allegata una copia del documento di identità del Legale Rappresentante che rendesse il reclamo quanto meno riconducibile alla volontà della Società;

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva:

- Visti gli articoli 100, 101 e 109 del Regolamento di Giustizia FIH dichiara il reclamo inammissibile.

Manda alla Segreteria per la pubblicazione.

Così deciso in Roma, 17 ottobre 2024

Letto, firmato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Avv. Achille Reali

I Componenti

F.to Avv. Vincenzo Corona

F.to Avv. Massimiliano Di Girolamo

F.to Avv. Luca Di Gregorio

F.to Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani